

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pivetti Marco	- Presidente -
Dott. Bernardi Sergio	- Consigliere -
Dott. Virgilio Biagio	- rel. Consigliere -
Dott. Olivieri Stefano	- Consigliere -
Dott. Cosentino Antonello	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 147/34/06, depositata il 9 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo Gentili per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Zeno Immacolata, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della (OMISSIS) s.p.a., è stato, fra l’altro e per quanto ancora qui rileva, riconosciuto alla stessa il diritto alla corresponsione degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., per il ritardato rimborso di crediti IVA relativi agli anni 1995 e 1996.
2. La contribuente resiste con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente chiede se la disposizione di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 50, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, “che vieta l’applicazione degli interessi anatocistici sui crediti tributari, si applichi anche ai processi in corso”.
2. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.

La norma citata dispone che “gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.”.

Essa è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del D.L. n. 223 del 2006 nella Gazzetta Ufficiale (art. 41), e cioè il 4 luglio 2006.

Da tale data, pertanto, trattandosi di norma chiaramente innovativa di natura sostanziale, non opera più l’anatocismo in ordine alle somme dovute a titolo di rimborso d’imposta; mentre, ovviamente, la disciplina dettata dall’art. 1283 c.c., - secondo il quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi” - continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore.

Ne deriva, in conclusione, che il ricorso va accolto nei sensi indicati, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando dovuti alla società contribuente gli interessi anatocistici maturati - in base al disposto dell’art. 1283 c.c. - dalla data in cui è stata proposta la relativa domanda giudiziale al 3 luglio 2006.

3. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione dell’intervenuto ius superveniens, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi anatocistici maturati dalla data della domanda giudiziale al 3 luglio 2006.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2012